

**Decreto legge n. 127 del 21.09.2021 recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid 19 e il rafforzamento del sistema di screening". Obblighi a carico del datore di lavoro.**

## **REGOLAMENTO ATTUATIVO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE**

### **1. Scopo**

Il presente Regolamento è adottato in adempimento di quanto previsto dal D.L. n. 127 del 21.09.2021, che stabilisce l'obbligo per il personale delle amministrazioni pubbliche, dal prossimo 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, di possedere e di esibire su richiesta, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, la certificazione verde Covid 19 di cui all'art.9 c. 2 del D.L. n. 52/2021 conv. In Legge n.87 del 17.06.2021, nonché delle linee guida di cui all'Allegato 1 del DPCM emesso il 12 ottobre 2021- al fine di disciplinare le modalità di svolgimento delle verifiche delle certificazioni verdi Covid 19 (c.d. 'Green pass').

### **2. Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento si applica a tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso il Tribunale Ordinario di Roma, anche se sulla base di contratti esterni, ivi compresi fornitori e loro dipendenti o lavoratori autonomi.

Le disposizioni non si applicano a soggetti diversi da quelli sopra individuati, inclusi avvocati, consulenti tecnici, periti, ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo.

Le disposizioni non troveranno applicazione, inoltre, nei confronti dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute.

Non sono consentite deroghe all'obbligo di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde Covid 19. Non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire a lavoro agile sulla base del mancato possesso del Green pass o dell'impossibilità di esibire la certificazione.

**3. Certificazione oggetto del controllo** - La verifica del datore di lavoro concernerà il possesso in capo ai predetti soggetti della certificazione verde o 'Green pass'

Per 'Green pass' si intende la **certificazione** rilasciata dal Ministero della Salute e comprovante:

- lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 oppure
- la guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero
- l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.

Le certificazioni potranno essere esibite dai soggetti interessati in formato cartaceo o digitale su supporto informatico.

Non sono ammessi documenti alternativi (ad es. certificazioni mediche di avvenuta vaccinazione o guarigione o esecuzione del tampone)

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale è previsto che il controllo sia effettuato mediante lettura del QR CODE ancora in corso di predisposizione. Pertanto, nelle more del rilascio del relativo applicativo, i dipendenti che rientrano in tale categoria, previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza, non potranno essere soggetti ad alcun controllo. I medesimi potranno, tuttavia, autorizzare il medico competente ad informare il personale deputato ai controlli della circostanza dell'esonero dalle verifiche.

**4. Soggetti verificatori** - I soggetti preposti alle verifiche saranno, sulla base di apposita delega rilasciata dal Presidente del Tribunale:

i. i Sigg.ri Direttori delle Sezioni e degli Uffici del Tribunale per il personale in servizio presso le Sezioni e gli Uffici del Tribunale;

ii. i Sigg.ri Coordinatori del settore civile e del settore penale per i Direttori dei rispettivi settori di competenza; i Coordinatori, nonché il dirigente amministrativo e i direttori dell'area amministrativa, saranno chiamati, inoltre, a sostituire gli altri Direttori nell'attività di verifica, in caso di loro assenza dal servizio;

iii. il Direttore dell'Ufficio manutenzione edilizia, il Direttore dell'Ufficio Risorse, il Consegretario e/o i sub Consegretari per il personale esterno (persone fisiche non alle dipendenze dell'Amministrazione che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso la sede del Tribunale di Roma).

**5. Sistema di controllo** - Considerato che per motivi organizzativi non sarà possibile effettuare le verifiche in modo massivo ai varchi di accesso agli edifici, l'accertamento verrà effettuato dopo l'accesso alla sede, all'interno

degli edifici del Tribunale di Roma (plessi di P.le Clodio, Viale Giulio Cesare, Via Lepanto, San Basilio) con le seguenti modalità:

- quotidianamente, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa;
- anche a campione, in misura non inferiore al 20% dei dipendenti presenti in servizio nella Sezione e/o nell'Ufficio, con un criterio di rotazione;
- attraverso l'esibizione della certificazione in formato cartaceo o digitale su supporto informatico del soggetto verificato;
- con o senza l'ausilio di strumenti informatici; appena saranno resi disponibili i dispositivi (smartphone) da parte del Ministero della Giustizia potrà essere utilizzata l'applicazione "Verifica C19" già disponibile gratuitamente sulle principali piattaforme per la distribuzione delle app sugli smartphone. In tal caso, la validità del certificato verde sarà accertata attraverso la scansione del QR Code; l'app mostrerà graficamente al verificatore l'effettiva validità della certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario con apparizione di una schermata:
  - verde: la certificazione è valida per l'Italia e per l'Europa;
  - azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia;
  - rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o si è verificato un errore di lettura.

La verifica è volta esclusivamente a controllare la validità e l'integrità della certificazione verde e per conoscere le generalità dell'intestatario. All'atto dell'accertamento potrà essere chiesto un documento di riconoscimento in corso di validità al fine di appurare la veridicità e congruenza con quanto esibito.

L'attività di verifica non dovrà comportare in alcun caso la raccolta di dati dell'intestatario in qualsiasi forma, ad eccezione del nome del soggetto verificato e dell'eventuale esito negativo del controllo per i successivi adempimenti previsti dalla normativa. E' fatto assoluto divieto di memorizzare in qualunque forma i dati visualizzati o consultati, fare copie analogiche o digitali delle certificazioni e/o dei documenti d'identità o salvare file su supporti elettronici.

## **6. Processo dei controlli**

Delle attività di verifica verrà redatto apposito elenco sottoscritto quotidianamente da parte dei soggetti incaricati al fine di dimostrare

l'effettuazione dei controlli nella misura prevista dalla legge, in ipotesi di richieste da parte della pubblica autorità.

## **7. Esiti del controllo**

Il controllo con esito positivo consentirà la permanenza nel luogo di lavoro.

Il controllo con esito negativo (concretantesi nelle ipotesi di: mancato possesso di certificazione valida, mancata esibizione, possesso di certificazione non valida) non consentirà la permanenza nel luogo di lavoro e determinerà l'avvio del procedimento di accertamento e contestazione da parte del verificatore, il quale accerterà e constaterà la violazione delle norme di riferimento redigendo a tal fine un verbale, consegnandone copia al soggetto verificato e al datore di lavoro per gli adempimenti di conseguenza. Il verbale attestante la violazione dell'obbligo sarà trasmesso al Prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

Il soggetto, in tal caso, dovrà essere invitato ad allontanarsi dal Tribunale e, ove dipendente, sarà considerato assente ingiustificato fino all'esibizione del certificato verde. In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, incluse tutte le componenti della retribuzione, anche di natura previdenziale, previste per la giornata lavorativa non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

Secondo quanto previsto all'art. 9 quinquies, comma 8, in caso di accesso del personale ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi predetti, ferme restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza, e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 1500.

In caso di lavoratore con contratto esterno il controllo con esito negativo (concretantesi nelle ipotesi di: mancato possesso di certificazione valida, mancata esibizione, possesso di certificazione non valida) non consentirà la permanenza nel luogo di lavoro e verrà informato il rispettivo datore di lavoro. Anche in tal caso, del fatto verrà redatto apposito verbale e gli atti relativi alla violazione dell'obbligo saranno trasmessi al Prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

**8. Trattamento dati** - La verifica, che sarà limitata al possesso ed alla validità della certificazione verde COVID 19, è effettuata in adempimento di un obbligo di legge svolto nel pubblico interesse ed i dati verificati non verranno raccolti, ad eccezione del nome dei soggetti verificati e dell'eventuale esito negativo del controllo per gli adempimenti previsti dalla legge. Agli interessati viene fornita informativa allegata al presente regolamento.

**9. Decorrenza** - Le presenti disposizioni verranno applicate dal 15 ottobre 2021. Si invita pertanto il personale in servizio al Tribunale di Roma ed il personale esterno che accederà nei relativi plessi al rispetto delle prescrizioni di cui sopra a decorrere dal suddetto giorno.

Si dispone la pubblicazione del presente Regolamento sulla piattaforma web del Tribunale di Roma, nella Sezione "In Evidenza".


Il Dirigente amministrativo

*Caterina Stranieri*



Il Presidente del Tribunale

*Roberto Reali*



## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (c.d. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali acquisiti per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 (c.d. green pass), ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 9-septies del DL n. 52/2021, introdotto dall'art. 3 del DL n. 127/2021.

Titolare del trattamento:

Tribunale di Roma, con sede in Roma, P.le Clodio, in persona del Presidente Dott. Roberto Reali

Tipologia di dati personali trattati e di interessati:

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:

- a) le generalità del lavoratore, nonché la validità, l'integrità e l'autenticità del c.d. 'green pass' ovvero, ove comunicate dall'interessato, le informazioni in merito allo stato di soggetto esente da vaccinazione anti COVID-19;
- b) il dato inerente il mancato possesso del c.d. 'green pass'.

I dati personali oggetto di trattamento si riferiscono a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso il Tribunale di Roma, anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi e i collaboratori non dipendenti.

Finalità e base giuridica del trattamento:

I dati personali saranno trattati per:

- a) finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 ai sensi dell'art. 9-septies del DL n. 52/2021, nonché di controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione verde COVID-19 e di quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARSCoV-2. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'adempimento di un obbligo legale - il citato art. 9-septies del DL n. 52/2021 - cui è soggetto il Titolare del trattamento. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR e, per le categorie particolari di dati personali, dell'art. 9, par. 2, lett. b) del GDPR, il trattamento non necessita del consenso dell'interessato;
- b) gestire ed eseguire il rapporto di lavoro, nonché svolgere le attività strettamente connesse e strumentali alla gestione e all'esecuzione dello stesso. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'esecuzione del contratto di lavoro di cui l'interessato è parte e nel perseguimento dei legittimi

interessi del Titolare a realizzare le attività organizzative connesse e strumentali alla gestione e all'esecuzione del rapporto di lavoro. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, par. 1, lett. b) e lett. f) del GDPR, il trattamento non necessita del consenso dell'interessato. Inoltre, il Titolare potrebbe trattare i dati personali per accertare, esercitare e difendere i propri diritti in sede giudiziaria, amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione. Tale trattamento si basa sull'interesse legittimo del Titolare a tutelare i propri diritti.

#### Natura del conferimento dei dati personali

Il conferimento dei dati è necessario per l'accesso e la permanenza nel luogo di lavoro. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l'ingresso e di proseguire la permanenza e determina l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge (assenza ingiustificata, sanzioni amministrative, sanzioni disciplinari nei casi previsti).

#### Modalità, ambito e durata del trattamento

Il trattamento è effettuato dai soggetti incaricati dal Titolare che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. Le certificazioni verdi COVID-19 sono verificate tramite consultazione diretta di presa visione o tramite la App VerificaC19, scansionando il QR Code apposto sulle stesse. In nessun caso, vengono acquisite informazioni inerenti alla certificazione e al suo intestatario, se non limitatamente all'effettuazione della verifica. L'identificazione dell'interessato e la registrazione dell'esito del controllo possono avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso o la permanenza nel luogo di lavoro (es. esito negativo) e per attestare lo svolgimento dei controlli al fine di garantire eventuali verifiche in tal senso da parte di pubblica autorità.

I dati personali relativi all'effettuazione del controllo, in caso di esito negativo, saranno comunicati all'Ufficio del personale, nonché al Prefetto per i successivi adempimenti di competenza.

Per i lavoratori con contratto esterno, i dati personali saranno comunicati al relativo datore di lavoro ed al Prefetto, in caso di accertamento del mancato possesso o della mancata esibizione del c.d. 'green pass'.

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati per la durata dei termini prescrizionali applicabili *ex lege* esclusivamente per finalità connesse

all'adempimento di obblighi di legge o alla difesa di diritti del Titolare in sede giudiziaria.

#### Diritti degli interessati

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne, nei casi e per le ipotesi previste dalla legge, la rettifica, l'aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile, nei casi e per le ipotesi previste dalla legge, opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. Queste richieste potranno essere rivolte al Titolare. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Roma, 13 ottobre 2021

Il titolare del trattamento